



Risarcimento creditori. La Cassazione è intervenuta con sentenza 2309/2026

Non è risarcito il debitore per il mancato pagamento tempestivo

Cassazione

Gli effetti di decadenza nel caso di una procedura esecutiva immobiliare

Giovanni Esposito

In base all'articolo 587 del Codice di procedura civile, nell'alveo di un'esecuzione forzata, l'aggiudicatario d'asta, che si rende inadempiente al pagamento del prezzo nel termine stabilito, è dichiarato decaduto e condannato alla perdita della cauzione a titolo di multa. Qualora il ricavato della nuova vendita, sommato alla cauzione già incamerata alla procedura, dovesse risultare inferiore al prezzo di aggiudicazione non versato, l'aggiudicatario risponde personalmente della differenza, che sarà tenuto a versare alla procedura. A tal

fine il Giudice dell'esecuzione pronuncia un decreto di condanna, ex articolo 177, disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, che, in caso di mancato pagamento spontaneo, costituisce titolo esecutivo a vantaggio dei creditori che abbiano ottenuto l'attribuzione del credito in sede di distribuzione.

La questione veniva affrontata davanti al Tribunale di Patti in seno a una procedura esecutiva immobiliare: a seguito della relativa vendita forzata l'8 marzo 2012 si rendeva aggiudicatario, per la somma di 750mila euro, una società che non provvedeva al versamento del saldo prezzo. Con ordinanza del 17 luglio 2012 il Giudice dell'esecuzione dichiarava la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente ordine di incameramento della cauzione.

Il 14 marzo 2013 un altro soggetto si rendeva aggiudicatario del medesimo bene, per il prezzo di 506mila, poi interamente versato.

Rilevato che il ricavato dell'esegui-

ta vendita era sufficiente per consentire l'integrale pagamento dei creditori ancora presenti nella procedura, il Giudice dell'esecuzione depositava il progetto di distribuzione (ordinanza 8 luglio 2014) che prevedeva l'integrale pagamento di tutti i creditori e la restituzione agli esecutati delle residue somme disponibili comprensive della cauzione persa dall'aggiudicatario inadempiente che andava a costituire parte del ricavato dell'espropriazione; così sposando tesi di parte della dottrina, che tale importo concorre a formare la somma da distribuire a norma dell'articolo 509 del Codice di procedura civile a vantaggio del debitore esecutato. Non provvedendo, però, alla somma di 193.300 euro (pari alla differenza tra il valore di aggiudicazione e quello che avrebbe dovuto versare il primo aggiudicatario), uno dei debitori proponeva opposizione chiedendo integrazione del progetto di distribuzione in modo che ricomprendesse in suo favore il credito di 193.300 euro: a parere del ricorrente, il riferimento nel citato articolo 177 ai soli creditori conferirebbe a questi soltanto lo strumento del titolo esecutivo, senza nulla togliere al diritto al risarcimento in capo tanto al creditore quanto al debitore esecutato.

La Corte di cassazione, investita della questione, rigettava il ricorso con sentenza 2309/2026. A parere degli Ermellini il risarcimento del danno, previsto dagli articoli 587 e 509, Codice di procedura civile, attiene a un danno subito dai creditori, procedenti o intervenuti, nell'interesse dei quali quel processo è instaurato per soddisfarne le ragioni creditorie. Quindi, il procedimento di accertamento del relativo diritto e il titolo formato in base all'articolo 177, disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, si svolge e si pronuncia a loro esclusivo vantaggio e, pertanto, a maggior ragione ove gli stessi siano integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non ha il debitore diritto di ottenere dal Giudice l'emissione a proprio vantaggio del decreto previsto.